****

**Protocollo d’intesa**

**Tra**

**il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

**e**

**la Regione Lazio**

(di seguito, per brevità, Parti)

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l’articolo 68;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;

VISTA la legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 recante “Disposizione sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale” che, all’art. 4 comma 1 lett c), prevede – tra le linee di intervento - “l’offerta formativa per il conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato” e all’art.5 comma 1 lett. b) “percorsi di durata almeno quadriennale che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di quarto livello europeo”;

VISTO il Regolamento regionale 30 aprile 2015 n.4 recante “Regolamento dei profili formativi per l’apprendistato”;

VISTO l’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” sancito il 24 settembre 2015 (repertorio atti n. 158/CSR)

CONSIDERATO

che nel predetto accordo è previsto che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d’intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

che nel predetto accordo, tra l’altro si intende sostenere, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nell’ambito del sistema duale;

TENUTO CONTO

che la fattispecie dell’ apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non ha incontrato fino ad oggi un adeguato interesse da parte delle imprese del territorio;

TENUTO CONTO

che la Regione Lazio intende realizzare il citato progetto sperimentale in funzione delle seguenti priorità:

* valorizzare la continuità dei percorsi formativi nel sistema di istruzione e formazione professionale, allargando l’offerta anche nel suo sviluppo verticale;
* sperimentare percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai fini della successiva messa a regime;
* utilizzare, per l’attivazione dei percorsi di quarto anno, prioritariamente il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all’art. 43 del Decreto Legislativo 81/2015;
* estendere la sperimentazione di apprendimento nell’ambito del sistema duale ai giovani interessati frequentanti i primi, secondi e i terzi anni dei percorsi ordinamentali di IeFP, prioritariamente attraverso l’utilizzo del contratto di apprendistato citato;
* sperimentare l’attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e riqualificazione di giovani NEET aderenti al programma Garanzia Giovani

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1

(adattamento Linea 2)

Le parti convengono che, per l’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” (d’ora in poi sperimentazione) e in particolare per l’attivazione della Linea 2 “Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale”, sono realizzati:

a) Rapida attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e riqualificazione di giovani Neet aderenti al programma Garanzia Giovani, attraverso il servizio di validazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, al fine di definire la metodologia e determinare la durata di ogni singolo percorso.

b) Avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, allargando l’offerta dei percorsi IeFP nel suo sviluppo verticale, prioritariamente attraverso l’utilizzo del contratto di apprendistato di cui all’art.43 del Decreto Legislativo 81/2015.

c) Allargamento della sperimentazione di apprendimento nell’ambito del sistema duale a quei giovani interessati frequentanti i secondi e i terzi anni dei percorsi ordinari di IeFP, prioritariamente attraverso l’utilizzo del citato contratto di apprendistato;

d) Immediata programmazione dei percorsi di primo anno del sistema duale assicurandone la partenza dal prossimo settembre 2016.

Art. 2

(avvio e durata)

1. La Linea 2 si realizza con l’attivazione di percorsi formativi a partire dall’anno formativo 2015/2016 e/o nell’anno formativo 2016/2017 e si esaurisce al termine della durata ordinaria dei percorsi attivati nelle predette annualità.
2. La Regione, nell’ambito della propria programmazione, può prevedere l’attivazione di percorsi nell'ambito del sistema duale per studenti nelle diverse annualità della IeFP dalla prima alla terza.
3. Le risorse erogate nell’ambito della sperimentazione sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quelle utilizzate dalla Regione nei percorsi di IeFP con la programmazione 2015. Le suddette risorse aggiuntive potranno essere impiegate fino al completamento dei percorsi avviati.

Art. 3

(costi della formazione e dei servizi e rendicontazione)

1. Nelle more della definizione di un parametro unico nazionale, mediante l’individuazione delle unità di costo standard (UCS), le Parti convengono che si procederà, relativamente alle attività della Linea 2, secondo modalità di rendicontazione a costi reali/costi standard in uso presso la Regione. Laddove previsto da tali metodologie, i costi riconosciuti potranno riguardare anche le componenti relative alla formazione per la sicurezza del lavoro ed alla certificazione delle competenze.

Art. 4

(raccolta dati, monitoraggio e valutazione)

1. La raccolta dei dati dovrà essere correlata al sistema SISTAF. In caso di impossibilità, per assenza di adeguato sistema informatico, le modalità di Monitoraggio dovranno essere concordate con la competente Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5

(risorse finanziarie)

1. L’ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Regione Lazio per l’anno 2015 è pari ad Euro 7.094.632,00; relativamente al 2016 l’ammontare delle risorse destinate verrà definito con successivo decreto direttoriale.

Art. 6

(durata)

1. Il presente Protocollo ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, fermo restando quanto disposto dal punto 2) dell’accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”.

Roma,………………….

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Regione Lazio

Il Sottosegretario di Stato

Luigi Bobba Il Vicepresidente e Assessore

Ricerca, Scuola, Università

*Massimiliano Smeriglio*

*L’assessore Lavoro*

*Lucia Valente*